

Rosamaria Alibrandi

## ***Ut sepulta surgat veritas. Giovan Filippo Ingrassia e Fortunato Fedeli sulla novella strada della medicina legale***

ABSTRACT: In Italy, scholarly works in forensic medicine appeared at the end of the 16th century. The first was written by Giovanni Filippo Ingrassia, who composed the *Methodus dandi relationes*, in which forensic medicine was not treated merely as a theoretical pursuit, but was finally brought into the courtroom, which represented a great step towards the practice of medico-legal autopsies and the development of forensic medicine as a separate profession. Although he was the founder of forensic medicine, the *Methodus* was not published until 1914. The manuscript is still kept in the Council Library of Palermo. Meanwhile, in 1602, another physician from Sicily, Fortunato Fedeli, published a study on forensic medicine entitled *De Relationes Medicorum*. It was the first comprehensive and well-organized treatise of forensic sciences. At the beginning of the seventeenth century, Paolo Zacchia, papal archiater, published the huge and celebrated *Quaestiones* which quickly overshadowed Fedele's work and took the subject to the realm of modern science.

KEY WORDS: Giovan Filippo Ingrassia - Fortunato Fedeli - History of Forensic Medicine

«A dì 6 di novembre. Morì il medico sig. Filippo Ingrassia, protomedico, uomo dottissimo, di età d'anni 70; e si sotterrao nella sua bella e sontuosa cappella nelli claustrì del ven. convento di s. Domenico, con bello obito funerale, seguendo il cadavere tutti li medici d'orina e di chiaga, ed anco li speziali»<sup>1</sup>

Il viceré Marcantonio Colonna designava quale nuovo Protomedico del Regno Francesco Bisso<sup>2</sup>; un anno dopo, il 29 novembre del 1581, con una cavalcata solenne si rendeva pubblicamente nota la conferma sovrana della nomina.

Nell'Isola, da poco erano state poste le basi di una disciplina biologica che servisse alle finalità del diritto, tesa ad evitare che la norma giuridica presentasse illogiche antinomie rispetto alla realtà corporea; prima che le *Quaestiones medico legales* di Paolo Zacchia fondassero la disciplina, Giovan Filippo Ingrassia aveva introdotto una corretta prassi relativa all'apporto che una nuova branca della medicina, e non solo su un piano teorico, poteva fornire alla giurisprudenza; Fortunato Fedeli, suo allievo in Palermo, ne completava l'impianto dottrinale agli albori del nuovo secolo.

Prodotti significativi di un peculiare ordine giuridico, nella Sicilia di Federico II già nel XIII secolo, erano state enunciate le norme sanitarie alle quali, sul finire del Trecento, re Martino si era ispirato per istituire il Protomedicato, magistratura preposta al governo sanitario dell'Isola<sup>3</sup>; si enucleava una medicina pubblica, s'inaugurava una dottrina

<sup>1</sup> Nato a Regalbuto nel 1510 circa, Ingrassia morì a Palermo il 6 Novembre 1580.

<sup>2</sup> Bisso fu nominato Protomedico il 7 novembre. Su questo medico e poeta palermitano si vedano A. Mongitore, *Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis*, Panormi 1708, I, p. 207 e ss.; *Nuovo Dizionario Istorico ovvero storia in compendio di tutti gli uomini che si sono resi illustri etc., composto da una società di letterati in Francia* (1789), Bassano 1796, III, p. 215; G. Tiraboschi, *Storia della Letteratura Italiana*, Venezia 1796, VII, parte II, p. 624. Ingrassia continuò a tenere i corsi di Medicina Teorica e Pratica anche dopo il 1563; il gravoso impegno del Protomedicato lo indusse ad associare nell'insegnamento Francesco Bisso, che nel 1581 gli successe nella carica ricoperta fino alla morte, avvenuta a Palermo il 20 gennaio 1598.

<sup>3</sup> Ricostruire la genesi della legislazione sulla pratica dell'*ars medica* in Sicilia, implica risalire alle Assise di Ariano; nel 1140 Ruggero II stabilì che chiunque volesse esercitare la medicina dovesse presentarsi agli ufficiali e giudici regi e sottoporsi alla loro approvazione. Chi fosse stato così temerario da non ottemperare all'ordine, sarebbe stato punito con la prigione e con la confisca dei beni; seguiva

autonoma nel terreno della quale Ingrassia e Fedeli avrebbero coltivato la visione di una medicina ispiratrice e collaboratrice del diritto.

L'autonomia dell'istituto del Protomedicato consentiva, difatti, ad Ingrassia, di promuovere la *renovatio* dell'*ars medica* in Sicilia e di attuare un severo controllo non solo dei medici, ma anche di un vasto numero di empirici; appena immesso nel ruolo, si dedicava alla composizione di un compendio delle leggi sanitarie di immediata applicazione, nel quale novava il lascito di un altro Protomedico, quell'Antonio d'Alessandro del quale recuperava il codice di polizia sanitaria, una *summa* di decreti, rescritti, ordini, insieme a quello ancor più risalente di Ruggero de Cama che, richiamandosi in età umanistica alla tradizione fridericiana, aveva ispirato nel 1407 i *Capitula pro regimine speciariorum Siciliae* per reprimere gli abusi nell'esercizio della professione da parte di medici e specialisti<sup>4</sup>.

L'insigne anatomico, dotato di una solida cultura classica, s'era formato culturalmente nella Padova aristotelica, uno dei principali teatri della scienza medica rinascimentale, ove si era trasferito nel 1532, dopo aver compiuto i primi studi di medicina a Palermo, sotto la guida di Giovan Battista de Petra, medico insigne, che lo incoraggiò a seguire un corso di studi regolare.

A Padova fu allievo di Andrea Vesalio e dei maestri più insigni del tempo, quali Gabriele Falloppio, Renualdo Colombo, Girolamo Fabrizio d'Acquapendente; in particolare il Vesalio «lo distinse nella folla de' suoi allievi e si fè sua guida, e protettore»<sup>5</sup>.

---

l'esplicitazione della *ratio* della norma, la tutela della salute dei sudditi: *Hoc autem prospectum est, ne quilibet nostro regno subiecti periclitentur imperitia medicantium* (Nat. XXXV, *De mederi volentibus*), o, con identico senso, *Hoc enim prospectum est, ne in regno Nostro subiecti periclitentur imperitia medicorum* (LA III, 44, *De medicis et medicinis Rex Rogerius*). Testo consultato nella trascrizione di A.L. Trombetti Budriesi, *Il testo latino delle Assise di Ruggero II*, in O. Zecchino (cur.), *Alle origini del Costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano. 1140-1190*, Roma-Bari 1996, A. 9, p. 270. Le Costituzioni che Federico II emanò riguardo all'esercizio della medicina ed alla confezione dei farmaci, *De medicis* e *De fidelium numero super electuariis, et syrupis*, statuendo, pur se per il *Regnum Siciliae*, nell'esercizio della *potestas* normativa imperiale (si veda, sul punto, F. Martino, *Federico II: il legislatore e gli interpreti*, Milano 1988, pp. 9-15), costituirono nel contempo fondamento ed impulso alle norme successive; è convinzione di chi scrive che la precocità delle istituzioni sanitarie siciliane sia diretta conseguenza delle Costituzioni di Melfi e della loro permanenza. Ingrassia nel redigere le *Constitutiones* protomedicali e durante tutta la sua attività di medico-giurista, che implicò spesso l'emissione di bandi ed ordinanze, si avvalese di questo retaggio per ribadire in ogni occasione che la *licentia* di esercitare la medicina dovesse provenire esclusivamente dal sovrano, ovvero dal Protomedico che lo rappresentava, e che disattendere i suoi ordini significasse disobbedire al monarca. È interessante osservare come anche sul piano iconografico, superando la realtà fattuale della sua concreta interazione col viceré, Ingrassia si faccia rappresentare insieme al sovrano dal quale fa discendere in modo non mediato la sua autorità (sul verso della IV carta della *Informatione* – cfr. n. 12 del presente lavoro – egli viene figurato in ginocchio davanti a Filippo II nell'atto di presentargli la sua opera; Ingrassia con le due mani porge il volume al re, che lo prende con la destra mentre impugna lo scettro nella sinistra).

<sup>4</sup> Sulla pregnanza dell'azione di Ingrassia come Protomedico, mi sia consentito il rinvio a R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia e le Costituzioni Protomedicali per il Regno di Sicilia*, Soveria Mannelli 2011. Riguardo alle figure dei suoi predecessori, si vedano le pp. 41-47.

<sup>5</sup> Il Maestro dell'Ingrassia, Andrea Vesalio, scrisse: «*Ingrassiae observatoris siculi praestantissimi operam laudavi*». A tale apprezzamento si aggiunse quello di Gabriele Falloppio: «*Si nolumus debita laude defraudare invenit ac promulgavit primum Joannes Philupphus ab Ingrassia siculus philosophus, ac medicus doctissimus*». A. Ferrara, *Storia Generale della Sicilia. Storia Letteraria*, VI, Palermo 1833, p. 2 e p. 325. Per una ricostruzione della biografia dell'Ingrassia si vedano inoltre A. Mongitore, *Bibliotheca Sicula sive de scriptoribus siculis*, I, Palermo 1707, pp. 360-362; A. Spedalieri, *Elogio Storico di Giovanni Filippo Ingrassia, letto il 12 Novembre 1816*, in "Giornale di scienze lettere e arti per la Sicilia", V, XIX, (1827); G. Tiraboschi, *Storia della Letteratura Italiana. La medicina*, III, Milano 1833, p. 552; S. Salomone Marino, *Nuovi documenti su Scipione Li Volsi e Giovanni Filippo Ingrassia*,

L'*excursus* della sua vasta produzione, testimone al pari delle documentate vicende biografiche della tensione scientifica e civile d'una vita, è illuminante riguardo ai momenti salienti della sua maturazione ed alle conseguenti posizioni critiche assunte nei confronti della classe medica siciliana.

Nella prima opera, la *Iatropologia*, stigmatizzava veementemente l'esercizio della professione legato a vecchie e inutili pratiche ed alla cupidigia; nel contempo teorizzava l'insensatezza della separazione tra *physica* e *cyurgia*, la necessità della sperimentazione, ovvero della pratica anatomica, mediante le dissezioni, e della sudditanza della medicina alla filosofia, per ricondurla a nobili fini.

Dal periodo dell'insegnamento a Napoli, tra il 1545 ed il 1547, scaturivano il commentario all'opera di Galeno *De ossibus*, gli *Scholia in Iatropologiam* e il *De tumoribus praeter naturam*<sup>6</sup>.

Nel 1553, grazie al favore del viceré Giovanni De Vega, Ingrassia faceva ritorno a Palermo, ove, dal mese di gennaio dell'anno successivo, teneva lezione presso il convento di san Domenico; nello stesso anno suggeriva al viceré l'emanazione della prammatica *De medicis rite probandis*, con la quale si conferiva nuova efficacia al dettato delle costituzioni melfitane del 1231<sup>7</sup>, che prescrivevano per la pratica della professione la frequenza di tre anni di logica e cinque anni di medicina e chirurgia, alla quale si aggiungeva un periodo di apprendistato di un anno perché chi avesse superato i corsi potesse ottenere la *licentia practicandi*.

Il ceto nobile della Capitale, in particolare l'ambiente vicereale, ne secondava l'operato; peraltro il De Vega, assicuratogli il posto di pubblico lettore di Medicina Teorica e Pratica<sup>8</sup>, da subito si avvaleva della sua collaborazione nella gestione della politica sanitaria dell'Isola. Cominciavano i contatti dell'Ingrassia con le più alte magistrature del Regno;

---

in "Archivio Storico Siciliano", n. s., IV, (1887), pp. 471-483; F. Evola, *Storia tipografico-letteraria del secolo XVI in Sicilia, con un Catalogo Ragionato delle edizioni in essa citate*, (1878), Bologna 1972, pp. 253-259; G.M. Mira, *Bibliografia Siciliana, ovvero gran dizionario bibliografico delle opere edite e inedite antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori*, II, Palermo 1875-1881, pp. 485-487; S. De Renzi, *Storia della Medicina in Italia*, Napoli 1845, pp. 162-165; U. Fera – V. Morlicchio, *Regno di Napoli e delle Due Sicilie, Repertorio Bibliografico*, I, Salerno 1987, pp. 286-287; C. Valenti, *Gianfilippo Ingrassia, pioniere in Sicilia della scienza medica rinascimentale*, in "Archivio Storico Siciliano", serie IV, XXI-XXII, I, (1995-1996), pp. 135-158; C. Preti, *Ingrassia, Giovanni Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXII, (2004), *ad vocem*.

<sup>6</sup> Le due opere furono pubblicate dall'editore Sukanappo a Napoli, rispettivamente nel 1549 e nel 1552. Il *De tumoribus* rispondeva all'obiettivo di classificare le enfrazioni con metodo filologico, verificato con la pratica autoptica, per eliminare quanto contrastasse con l'esperienza, mediante descrizioni particolareggiate della parte esaminata ed enumerazioni eseguite con il rigore delle indicazioni via via fornite dall'autopsia.

<sup>7</sup> *Constitutionum Regni Siciliae* Liber III, Tit. XLVI, 30-50, in A. Romano (cur. e intr.), *Constitutiones Regni Siciliae*, ristampa anastatica dell'ed. di Napoli del 1786 curata da G. Carcani, Sicania, Messina 1992, pp. 199-200. Sulle Costituzioni fridericane per regolare l'esercizio della medicina si vedano A. Romano, *Federico II e lo Studium generale di Napoli*, in *Federico II e l'Italia: pervorsi, luoghi, segni e strumenti*, Roma 1995, pp. 149-155; O. Zecchino, *Le edizioni delle Costituzioni di Federico II*, in A. Romano (cur.), *...colendo iustitiam et iura condendo...Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento*, Roma 1997, pp. 229-259; A. Romano, *La legislazione di Federico II per la Sicilia*, in N.G. De Santo – G. Bellinghieri (curr.), *Medicina scienza e politica al tempo di Federico II*, Napoli 2007, p. 28 e p. 32; O. Zecchino, *Medici e medicina nelle Costituzioni di Federico II*, in N.G. De Santo – G. Bellinghieri (curr.), *Medicina scienza e politica*, cit., pp. 65-66; G. Rossi, *La Scientia Medicinalis nella legislazione e nella dottrina giuridica del tempo di Federico II*, in "Studi Medievali", 3<sup>a</sup> serie, Anno XLIV (2003), pp. 181-188.

<sup>8</sup> Si vedano sul punto S. Salomone Marino, *Nuovi documenti*, cit., pp. 11-12; L. Sampolo, *La Regia Accademia di Studi di Palermo. Narrazione storica*, Palermo 1888, p. 17.

assurto ad un ruolo egemonico, avrebbe continuato la sua perseverante opera di rinnovamento a fianco di tutti i viceré che si avvicendarono fino alla sua morte.

Se si volesse individuare il periodo nel quale Ingrassia iniziava le sue incursioni nel mondo del diritto per poi stabilmente insediarsi, occorrerebbe rilevare come a partire dal 1554, ancora dietro le quinte, prendesse senza più soluzione di continuità a collaborare col potere pubblico. Da lì a qualche anno, in occasione di una devastante epidemia di influenza seguita da febbri malariche, stilava una proposta di risanamento della Capitale, che veniva pubblicata in allegato al *Trattato* su due mostri nati in Palermo<sup>9</sup>, nel quale la minuziosa descrizione delle malformazioni congenite era prodromo di ulteriori applicazioni dell'osservazione condotta sul pezzo anatomico<sup>10</sup>.

Ingrassia veniva inserito nell'organigramma del Sant'Uffizio tra il 1554 e il 1561, durante il vicereame del duca di Medinaceli, Giovanni della Cerda<sup>11</sup>, che lo gratificava di una stima incondizionata e del cui appoggio si sarebbe avvalso per affrontare le sfide che gli avrebbe prospettato la nuova carica di Protomedico, che lo poneva, in netto antagonismo rispetto agli operatori sanitari, di fronte ai problemi concreti della società siciliana coi quali s'andava confrontando dopo il ritorno in Sicilia: non più dibattiti filosofici con maestri e colleghi di pari ingegno e dottrina, ma una realtà di stregoni, fattucchiere, ciarlatani e conciaosse, venditori di rimedi, barbieri cavadenti e salassatori e, per di più, di medici ignoranti e corrotti che vivevano la sua autorità ed i suoi proclami come una iattura.

Uno stesso *corpus* dottrinale può servire da strumento a fini diversi, persino opposti. Non è popolare colui che *castigat mores* senza ridere, anzi, senza neanche un sorriso, scevro com'era il personaggio da ogni accenno d'ironia: uomo pubblico teso alla soluzione di problemi pubblici, affiancava alla consapevolezza dell'urgenza di rinnovare la pratica della curativa mediante il controllo delle strutture sanitarie del Regno, la certezza che il bersaglio principale fosse proprio la corporazione alla quale apparteneva, ancorata alla tradizione. Antesignano del razionalismo moderno, sapeva che per quanto facesse ci sarebbero sempre stati medici incapaci di assolvere il compito fondamentale, la cura: «quando non si conosce la cagione del male, variamente gli huomini più dotti e specialmente i Medici, vanno fantasticando, e danno hor questa hor quell'altra ragione» e ancora: «i medici spesso si ingannano nei principij, pigliando l'un morbo per l'altro, eziandio considerati i segni da poi di esser l'huomo morto»<sup>12</sup>. Bisognava almeno metterli in condizione di non arrecare danni:

verum de his, quae aegros iuvant, aut laedunt, non similiter est. Nempe si aegris quidem adhibita praesidium attulerint, laudare oportet, atque cognoscere: si vero detrimentum fuerint, vitare, aut expellere<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Il Fedeli ricomprese, cinquant'anni più tardi, la dissertazione di Ingrassia sulla nascita di mostri nel proprio trattato di medicina legale.

<sup>10</sup> G.F. Ingrassia, *Trattato assai bello e utile di doi mostri nati in Palermo etc. Aggiuntovi un ragionamento fatto in presenza del magistrato sopra le infermità epidemiche e popolari successe nell'anno 1558 in detta città*, Palermo 1560.

<sup>11</sup> C. Valenti, *Gianfilippo Ingrassia, pioniere in Sicilia della scienza medica rinascimentale*, "Archivio storico siciliano", IV serie, XXI-XXII, (1995-96), pp. 153-155.

<sup>12</sup> G.F. Ingrassia, *Informatione del pestifero, et contagioso morbo, il quale affligge et have afflitto questa Città di Palermo, et molte altre Città e Terre in questo Regno di Sicilia nell'Anno 1575. Et 1576*, Palermo 1576, Parte I capo IV, p. 26 e p. 34.

<sup>13</sup> J.Ph. Ingrassiae *Quaestio utrum victus a principio ad statum usque procedere debet subtiliando, an (ut multi perpetuo observant) potius ingrossando*, Venetiis 1568, p. 57.

L'archiatra valutava rischi e danni causati dalla sovversione, che identificava con la disobbedienza, col non conformarsi alle norme, norme giuridiche prima che deontologiche, chiave, intelligibile da tutti, per decrittare le asimmetrie di una realtà in cui la malattia era la regola, ancor più evidenti e incontrollabili durante le emergenze. L'incipiente modernità si faceva strada con strumenti anch'essi asimmetrici: una grande massa dottrinarica legata al passato a fronte delle forti istanze di rinascita d'una medicina nuova e, nella sfera del politico, la contrapposizione al rinnovamento della scienza, delle spinte irrazionali delle quali il potere si avvaleva per mantenere il controllo della società.

L'Ingrassia attore nel mondo del giuridico non sfuggiva questa irrazionalità: non dimentichiamo la sua partecipazione all'Inquisizione<sup>14</sup>, o la feroce repressione attuata durante la peste<sup>15</sup>. La necessità indiscutibile – e al tempo indiscussa – che l'applicazione del diritto e l'amministrazione della giustizia, ancora non del tutto autonome dalle dottrine teologiche dalle quali provavano ad affrancarsi, richiedessero una mano di ferro, e passassero attraverso la legittima somministrazione della tortura<sup>16</sup>, lo trovavano, come è normale, assolutamente consenziente.

L'apporto di Ingrassia nel collaborare alla macchina giudiziaria, che doveva funzionare senza distorsioni, consisteva nel preordinare un ordito per le situazioni processuali tipiche, e poiché era previsto che il giudice si avvallesse di periti o collaboratori, tanto valeva che costoro sapessero assolvere al loro compito.

Il Santo Offizio, che iniziava a spostare l'attenzione dalle streghe alle scienze sperimentali, in Sicilia vestiva, come è noto, gli abiti dell'Inquisizione spagnola.

Non era nelle intenzioni di Ingrassia opporsi al principio di autorità, alla riduzione del diritto a strumento della volontà del sovrano, o alla teologizzazione del diritto, specie nella materia della *witchcraft*<sup>17</sup>.

Quando occorreva estorcere una confessione, *regina probarum*, era in grado di fornire idonei strumenti o, ineffabilmente, di supportare i teologi nel consigliare ai condannati di affrettarsi (la vita è breve!) mediante *spiritualia remedia* a rendere *puram confessionem* di tutti i peccati, approfondendo lacrime, elemosine, preghiere, e anche esorcismi e altre ritualità che fossero di competenza della Chiesa *Domino satisfaciendo*<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> F. Giunta, *Dossier Inquisizione in Sicilia*, Palermo 1991, pp. 38 s.

<sup>15</sup> «Contra i trasgressori delle vostre ordinationi e bandi e dei nostri bandi, promulgati in occasione di detta sospizione di peste, e contra i disubbidienti a i mandati vostri, procederete (si opus fuerit) a tortura, a fustigazione, a codennatione, ad ultimo supplicio, a galere, al bruciamento delle loro robe, e alla esattione delle pene». G.F. Ingrassia, *Informatione*, cit., Parte II, capo IV, p. 160.

<sup>16</sup> G. Rossi, *Aspetti medico-legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, in A. Pastore – G. Rossi (curr.), *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, Milano 2008, pp. 165-166. Nelle *Conclusioni* del saggio (p. 197), Rossi ricorda come anche Zacchia sia lontano dall'assumere posizioni critiche riguardo alla tortura giudiziaria; evitando di contestare la primazia del diritto nella regolamentazione della tortura, «egli riesce a dimostrare l'utilità del ricorso alla medicina, presentandosi come latore di sedimentate conoscenze teorico-pratiche di cui occorre tener conto in ogni fase della tortura, perché possono evitare al giudice di commettere errori potenzialmente molto gravi... Su queste basi si spiega l'assenza di qualsiasi spunto polemico contro la tortura, assunta dall'autore come un dato di fatto non sindacabile entro il meccanismo processuale... (la) inflizione del dolore a persone inermi e di cui non si è ancora dimostrata la colpevolezza non scuote la coscienza di Zacchia, né come cristiano né come medico».

<sup>17</sup> Sul punto, si veda F. Martino, *Il volo notturno delle streghe. Il Sabba della modernità*, Napoli 2011, pp. 236-237 e n. 49.

<sup>18</sup> «Diximus autem... non corporalibus tantum, sed spiritualibus quoque remediis procedendum: tum quia solus Deus sanat languores... Quod... maleficium corde contrito, et spiritu humiliato Deo, et sacerdoti de

Servire il potere era il fine ultimo; ma pur dentro il sistema, mentre stringeva i legami tra medicina e politica, tra medico e giudice (chi detiene il sacerdozio e chi ne è subordinato?), era fra i fautori del cambiamento che nel XVI secolo aveva investito anche la Sicilia, era pur sempre colui che ampliava il divario tra le verità speculative e quelle mediche affermando che per queste ultime era necessaria la verifica sperimentale, l'urgenza della quale intrideva l'intera sua opera.

Durante gli anni di governo sanitario dell'Isola, Ingrassia, armato d'una forte passione civile, aveva sostenuto una prova di forza riordinando l'esercizio delle arti mediche, istituendo una medicina ed una polizia veterinaria, organizzando una generale sorveglianza durante la peste<sup>19</sup>.

La realtà siciliana tardocinquecentesca che era stata lo sfondo della "codificazione" in tema di salute pubblica e di polizia sanitaria, sollecitava il Protomedico ad un ulteriore passo.

La stesura del compendio di una serie di relazioni medico-legali per la Magna Curia Criminale era peraltro da tempo iniziata<sup>20</sup>, e veniva integrata da trattazioni a carattere pratico che servissero in sede giurisdizionale; il manoscritto ingrassiano rimase inedito per secoli<sup>21</sup>, ma i principî di medicina legale che conteneva lievitarono, informarono il *De relationibus medicorum* che Fedeli pubblicò nel 1602 e costituirono l'*humus* su cui crebbe la dottrina medica immediatamente contigua.

Ingrassia principiava una trattazione innovativa, con l'intento pragmatico di risolvere subito due problemi di fondo: le qualità del perito sul piano soggettivo e la corretta valutazione dei danni alla persona sul piano oggettivo.

---

omnis peccatis suis puram confessione faciendo...repellendum magis venit». J.Ph. Ingrassiae *Methodus dandi relationes pro mutilatis, torquendis aut a tortura excusandis; pro deformibus venenatisque iudicandis; proque elephantiacis extra urbem propulsandis, sive intus urbem domi sequestrandis, vel fortassis publice conversari dimittendis, ac pro semestrium, octimestrium, undecimestrium ac aliorum, sive maiorum sive minorum successoribus defendendis, deque frigidis, aut impotentibus, et maleficiatis. Ac tandem pro gemellorum duorum, sive plurium, primogenio determinando, Panbormi, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Septuagesimo Octavo, prefazione di G. G. Perrando, testo dal manoscritto conservato nella Biblioteca Comunale di Palermo, G. Curcio (cur.), Catania 1914, pp. 431-432.*

<sup>19</sup> Durante gli anni del Protomedicato, Ingrassia continuava la produzione dottrinale. Pubblicava la *Quaestio de purgatione per medicamentum atque obiter etiam de sanguinis missione an sexta morbi die fieri possint*, Venetiis 1568 (l'edizione contiene anche la *Quaestio utrum victus* citata precedentemente, e il trattato *Quod veterinaria*, sul quale mi sia consentito rimandare a R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia*, cit., pp. 66-67 e 190-232, e a R. Alibrandi, «*Quod veterinaria medicina formaliter una eademque cum nobiliore hominis medicina sit*». *Onore ed oneri della Veterinaria nelle Costituzioni Protomedicali del Regno di Sicilia del XVI secolo*, relazione presentata al VI Congresso Italiano di Storia della Medicina Veterinaria, Brescia, 6-7 ottobre 2011, i cui *Atti* sono in corso di stampa. Componeva poi il *De illustris marchionis Piscariae morbo ac morte. Ioanne Philippo Ingarsia Siculo Rachalbutensi enarrante*, Neapoli 1572. Descrisse inoltre, durante la pestilenza, l'etiologia del morbo ed i provvedimenti presi per arginarla, nella già citata celebre *Informatione del pestifero, et contagioso morbo*, di recente ristampata a cura e con prefazione di Luigi Ingalisio, Milano 2005.

<sup>20</sup> Poiché l'opera è composita e scritta in periodi diversi, vi si ritrovano datazioni non sempre in successione. La data della lettera con la quale si apre il trattato è in effetti *Idus Martias sexstae Indictionis MDLXXVIII*, ma il trattato iniziale, *De Mutilationibus*, è datato 1570. La prima relazione diretta al Procuratore, *Relatio Prima facta mense Iulii duodecimae indictionis*, è del 1569.

<sup>21</sup> R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia*, cit., pp. 54-55. La *Methodus* non è mai stata tradotta; la prima edizione, del 1914, fu stampata a Catania dalla tipografia del cav. S. di Mattei & C; fu pubblicata nuovamente dall'editore Romeo Prampolini (Catania 1938). Il manoscritto datato 1578, rinvenuto nel 1782 dallo storico Francesco Daniele in una biblioteca privata, acquisito dal Comune di Palermo, presso la cui Biblioteca veniva riscoperto e segnalato alla pubblica conoscenza nel 1826 da Gaetano Algeri Fogliani, è tuttora conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo (Mss. 2 Qq. F. 2).

In realtà, aveva preliminarmente centrato l'obbiettivo della necessaria attendibilità della relazione peritale.

In un *incipit* chiarificatore, Ingrassia dichiarava di essersi accinto all'opera conscio di quanti problemi emergessero nei giudizi, considerato che gli avvocati di parti avverse conferivano allegazioni con contenuti talora diametralmente opposti, e rivolgeva un'epistola al giureconsulto Luca Cifuentes<sup>22</sup>, *Integerrimo Praesidi* della *Magnae Regiae Curiae*, nella quale poneva subito la questione più scabrosa, ovvero quando nel corso del processo si dovesse, e si potesse (specie con riguardo ai mutilati), sottoporre gli imputati alla tortura. È da rilevare che le recidive dovevano essere numerose, poichè le mutilazioni o le deformità che si riscontravano negli imputati erano spesso causate da torture precedentemente inflitte.

Ingrassia indicava la metodologia da seguire nello stendere le relazioni per il magistrato penale, ed entrava nel vivo della questione con esempi pratici.

La *Methodus* è un volume complesso; per colmare un'omissione generata dal maggior interesse che, nel passato, alcune parti hanno presentato rispetto ad altre, dalle particolari circostanze della pubblicazione, o ancora dalla modesta circolazione dell'opera, e rendere un quadro di insieme che consenta di ricostruire il procedimento logico seguito dall'Autore nell'assemblarlo, occorre osservare preliminarmente che una serie di trattati, titolati per argomento e scanditi in parti<sup>23</sup>, compongono un testo cui la citata lettera a Luca Cifuentes<sup>24</sup> fa da prologo.

Al primo, *De Mutilationibus*, in dieci parti<sup>25</sup>, seguivano le *Relatio prima*, *Relatio secunda*, e *Alia relatio pro mutilatione etc.*<sup>26</sup>.

Il *De deformitatibus*, ovvero la *Relatio pro deformitatibus ex cicatrice provenientibus*, trasmessa alla Magna Curia, che classificava le cicatrici in cinque specie<sup>27</sup>, aveva suscitato una richiesta di chiarimenti da parte di Francesco Milo, *Regii Fiscii Patronus*, che poneva *tria resolvenda dubia* riguardo alle deformità descritte nell'*argumentum quartae partis*<sup>28</sup>, distinte per gradi secondo la nobiltà delle persone ferite, la dignità, l'età, il sesso, e, qualora fossero state donne, il loro *status* e quesiti su come distinguere le ferite al volto. Il magistrato chiedeva, inoltre, se le deformità causate dalle ferite potevano essere rilevate solo dai

<sup>22</sup> Fino al 1569 la Corte era stata presieduta dal maestro giustiziere; con la riforma dei tribunali voluta da Filippo II, si istituì la carica di presidenti della Gran Corte di Sicilia, il primo dei quali fu Vincenzo Percolla, al quale successe Luca Cifuentes de Heredia, cavaliere gerosolimitano, già reggente della cancelleria del Regno di Sicilia e del Supremo Consiglio d'Italia in Spagna; deputato del Regno dal 1588, morì nel 1590; Sposato con Polissena Imbarbara e Crispo, costruì un palazzo a Palermo che in seguito venne destinato all'orfanotrofio denominato conservatorio delle Croci. Nel 1557 Luca Cifuentes, del ramo primario della famiglia, aveva acquisito il feudo di Alia, della diocesi di Cefalù, per poi costituirlo in dote alla figlia, andata sposa al barone Pietro Celeste di S. Croce. Cfr. G.E. Di Blasi, *Storia cronologica dei viceré luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia*, Palermo 1862, cat. II, X; F.M. Emanuele e Gaetani marchese di Villabianca, *Della Sicilia nobile*, Parte II, libro II, Palermo 1757, pp. 353-354. parte II; V. Amico, *Dizionario Topografico della Sicilia*, tradotto dal latino ed annotato da G. Di Marzo, Palermo 1855, p. 84. Presso l'ASP esiste un cospicuo fondo documentario della *Regia Gran Corte in sede civile e criminale*, soppressa nel 1819, relativo agli anni 1485-1818.

<sup>23</sup> Non è stato compilato un indice dell'opera al tempo della pubblicazione del manoscritto: sembra opportuno procedere ad una edizione critica del testo alla quale chi scrive sta lavorando.

<sup>24</sup> J.Ph. Ingrassiae *Methodus*, cit., pp. 5-7.

<sup>25</sup> Ivi, pp. 8-46.

<sup>26</sup> Ivi, rispettivamente pp. 47-49, pp. 50-52, pp. 53-56.

<sup>27</sup> Ivi, pp. 57-79.

medici<sup>29</sup>.

Ingrassia approfondiva la materia mediante argomentazioni che servissero come esempio sia ai medici che ai giudici, ai quali dedicava anche il capitolo sui veleni<sup>30</sup>.

Il trattato *De veneno post tempus pernecente*<sup>31</sup> era composto d'una prima parte, articolata in nove sezioni, e da una seconda, *De venenorum praeservatione*, ove descriveva nove ordini di cautele da osservare per preservare la *christianam vitam*.

Concludeva la terza ed ultima parte<sup>32</sup>, *de venenatorum curatione*, datandola *Calendis Martii 1561*; di peculiare rilievo in piena era controriformistica, quando l'occhio penetrante degli inquisitori provava a scovare la presenza di forze infernali nelle patologie etiologicamente ignote, e soprattutto nella segreta e misteriosa potenza del *satanicum venenum*<sup>33</sup>, questa dissertazione affianca alla nascita della medicina legale quella della tossicologia<sup>34</sup>.

Nella *De elephantiasi quaestio*<sup>35</sup>, Ingrassia denunciava l'arbitrario trattamento del quale i lebbrosi, espulsi dalle città, o reclusi come sepolti vivi, comunque alieni da ogni pubblico consesso, erano vittime, e consigliava, sulla base di una scansione in quattro gradi della contagiosità del morbo, il loro allontanamento dalla società solo negli stadi estremi. Anche in questo caso, la critica non scaturiva da cristiana pietà o umana solidarietà, ma era mossa contro l'ignoranza dell'etiopatologia della lebbra.

Dei ventitré capitoli per argomento che componevano il *De vario humani partus tempore*<sup>36</sup>, il secondo stigmatizzava quei *plurimi philosophastri* che con troppa facilità emettevano inique sentenze<sup>37</sup>: occorre un metodo che conducesse a fornire ai giudici risposte soddisfacenti ai quesiti posti. Sui tempi del parto, Ingrassia ricordava che, a differenza di altri animali (*unum enim pariendi tempus statutum omnibus est*), *homini uni multiplex datum est*, poiché si poteva partorire al settimo, all'ottavo ed al nono mese di gestazione, *et quam plurimae decimo* e persino *nonnullae etiam undecimum tangunt*<sup>38</sup>.

Al *De frigidis et impotentibus ad coeundum sive maleficiatis*<sup>39</sup> era aggiunta una parte finale intitolata *Ultima frigidi impotentisque determinatio pro matrimonii divortio post annum facta*<sup>40</sup>.

Con il *De geminorum seu trigeminorum aut plurium simul natorum primigenio*, affrontava, in tredici capitoli, il tema complesso della determinazione della primogenitura nei parti plurigemellari<sup>41</sup>, e chiudeva la trattazione.

<sup>28</sup> J.Ph. Ingrassiae *Methodus*, cit., pp. 70-71.

<sup>29</sup> Ivi, pp. 80-82.

<sup>30</sup> Il Trattato è diviso in dieci parti. Ivi, pp. 83-131.

<sup>31</sup> Ivi, pp. 132-179.

<sup>32</sup> Ivi, pp. 173-179.

<sup>33</sup> L. Danaei *De veneficis, quos olim sortilegos nunc autem vulgo sortiarios vocantur, Dialogus*, Genabi 1574, pp. 49-63.

<sup>34</sup> G. Pierini, *Venefici. Dalle Quaestiones medico legali di Paolo Zacchia*, Milano 2001, pp. 7-8.

<sup>35</sup> *De elephantiasi quaestio, quando scilicet elephantici, sive leprosi vulgo nuncupati extra urbem extraque conversationem ad publica xenodochio relegandi aegrotantes sint, et quamdiu cum aliis hominibus in urbe conversantes absque praeiudicio substineri queant*. J.Ph. Ingrassia, *Methodus*, cit., pp. 180-216.

<sup>36</sup> Ivi, pp. 217-423.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 227-228.

<sup>38</sup> Ivi, pp. 232-233.

<sup>39</sup> Ivi, pp. 424-463.

<sup>40</sup> J.Ph. Ingrassiae *Methodus*, cit., pp. 461-463. Sui pareri medici in sede giudiziaria riferibili alla sfera della sessualità, cfr. A. Pastore, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (sec. XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998, pp. 49-60.

<sup>41</sup> J.Ph. Ingrassia *Methodus*, cit., pp. 464-509.

Scopo precipuo dell'opera era pubblicare una raccolta di *relationes super huiusmodi casibus* perché sia i medici che i giudici traessero da esempi concreti in *similibus casis...methodum* nell'intento di *iuuare Rempublicam*: il fine didattico, ancor più che dottrinale, dell'esposizione casistica è evidente.

Sia che trattasse le implicazioni giudiziarie delle mutilazioni, che quelle della tortura, al fine di consentirla o di esonerarne, o le fattispecie di impotenza sessuale, frigidity, maleficio, o ancora di determinazione della primogenitura, il fatto di conoscere di persona i medici ai quali il tribunale conferiva gli incarichi peritali gli consentiva di affermare che i giudici spesso si disponevano a seguire *caecos duces*, ai quali occorreva dare la luce della conoscenza.

Da un punto di vista squisitamente medico-legale, il Protomedico compiva le prime valutazioni delle limitazioni funzionali derivanti dalle lesioni con le diverse e graduali valutazioni del danno (ad esempio, riguardo alla mutilazione delle dita della mano, bisognava tener conto di quale fosse l'arte o il mestiere del danneggiato<sup>42</sup>) e, agli albori d'una individuazione della categoria della responsabilità professionale per fatto colposo, delle conseguenze derivate da inesperienza, negligenza o da cure sbagliate. A questa modernità faceva da contrappunto l'acerba asserzione che sia al ladro che all'omicida la mutilazione fosse benefica «*animae quidem, quod a furando, malaque multa manibus suis faciendo plurimum abstinebit; corpori vero, quod a funis tormento vendicabitur*»<sup>43</sup>.

Tuttavia, i criteri di determinazione del pregiudizio che discende da una lesione permanente, specie con riferimento alle cicatrici del volto, sono intrinsecamente moderni.

Occorre ricordare, *per incidens*, che già gli statuti municipali medievali imponevano pene maggiormente severe per l'aggressore qualora un ferimento provocasse cicatrici permanenti al volto. Nel trattato pseudobartoliano *De cicatricibus*<sup>44</sup> è già contenuta la dottrina dello sfregio permanente del viso che viene prospettata e discussa con acume medico-legale veramente raro per i tempi, mentre nel *Tractatus de percussionibus*, più ampio di mole e ben più vivo d'interesse, il giureconsulto affronta decisamente la questione relativa alla necessità di ricorrere all'opera di un perito medico ogni qual volta si tratti di esaminare una ferita e di stabilire se ad essa possa o meno imputarsi la morte del soggetto. In tale dissertazione, condotta con criteri medici e giuridici ad un tempo, sono lucidamente prospettati i problemi della causalità, ovvero dell'esistenza di un nesso causale fra il ferimento e le sue conseguenze.

Peraltro il formarsi del pensiero medico-giuridico, al quale si assisteva a fronte di un rinnovamento della chirurgia e dell'anatomia, rende legittimo ritenere che una prima fonte della pratica medico-forense risieda nell'opera dei commentatori quando la dottrina procedurale, sviluppando l'istituto del perito, chiama il medico ad assolvere le sue ormai processualmente disciplinate funzioni; quando i giuristi, nel processo di costruzione dello *ius commune*, avvertono il bisogno d'una «compartecipazione dei medici e dei filosofi eruditi alla soluzione tecnica di molti problemi giudiziari»<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> Ivi, pp. 53-56.

<sup>43</sup> Ivi, p. 21.

<sup>44</sup> A. Campitelli, *Il Tractatus de cicatricibus di Francesco Albergotti attribuito a Bartolo da Sassoferrato*, in "Annali di Storia del Diritto", 8 (1964), pp. 269-288; si veda anche O. Cavallar, *Agli albori della medicina legale. I trattati De percussionibus e De vulneribus*, in "Ius Commune", 26 (1999), pp. 74-75 e Id., *La "benefundata sapientia" dei periti: feritori, feriti e medici nei commentari e consulti di Baldo degli Ubaldi*, in "Ius Commune", 27 (2000) p. 222 e n. 26.

<sup>45</sup> G.G. Perrando, *G. F. Ingrassia e le origini della medicina legale in Sicilia*, in "Archivio Storico per la Sicilia orientale", V, (1908), pp. 215-235.

Per la valutazione del danno discendente dalle lesioni al viso, Ingrassia guardava alle aspettative di vita ed alle attitudini al guadagno riferibili, oltre che alla nobiltà ed alla naturale bellezza del soggetto deturpato, all'età ed al sesso, poiché nessuno poteva negare che fosse più turpe la deformità «*in iuvene quam in sene, maximeque in muliere, maioremque in nuptura. Seu victum sua pulcritudine, sine peccato, ne ob id ignobilior reddita sit, lucrante, quam in vidua, quae inter has, et coniugata media est*»<sup>46</sup>.

In modo affine alla disciplina risarcitoria contemporanea valutava poi i fatti dannosi scaturenti *ex accidenti artis imperitis medicis*, consigliando di distinguere *medicastro a medicis, doctorellosque a veris doctoribus*<sup>47</sup>, preconizzando che quando fosse causato da un comportamento attivo, doloso o colposo, derivava per chi avesse provocato il danno un obbligo al risarcimento.

In buona sostanza, sembra emergere un concetto moderno di lesione, non così lontano dalla definizione attuale di modificazione pregiudizievole del modo di essere della persona, considerata come entità somato-psichica<sup>48</sup>, legato all'idea che una alterazione peggiorativa dell'individuo acquisti una valenza medico-legale quando ad essa si colleghi un effetto giuridico. Pertanto, nella valutazione del danno alla persona, la scienza forense deve tener conto di due componenti fondamentali: l'elemento biologico o materiale espresso dalla alterazione di ordine fisico o psichico dell'organismo, e quello giuridico o formale rappresentato dal bene giuridicamente tutelato, e stabilire, come provò a fare, da *iustitiae patronus*, Giovan Filippo Ingrassia, un *praetium doloris*.

Fortunato Fedeli, a vent'anni dalla morte di Ingrassia, scrisse il *De relationibus medicorum*, stampato per la prima volta a Palermo nel 1602. Il trattato ha un impianto che manca all'opera del suo predecessore; più che una raccolta casistica è uno studio organico; contiene *in nuce* la sistematizzazione secentesca della medicina forense che, grazie all'*autoritas* di Zacchia, acquisirà una durata secolare, specie in ambito processuale: in un «capolavoro dalla composizione sfaccettata», Paolo Zacchia, raccogliendo i precedenti dottrinari della materia, le conferirà, a partire dal 1621, un ordine sistematico<sup>49</sup> con mente aperta «agli orizzonti giuridici, di cui mostra di conoscere appieno le coordinate di riferimento»<sup>50</sup>.

L'opera del Fedeli<sup>51</sup> conseguiva al suo apparire un notevole successo. Composta, si presume, attorno al 1595 (l'Autore, nel fare alcuni riferimenti alla peste del 1575, ricordava come fosse un evento di venti anni prima), dopo l'edizione originaria palermitana veniva stampata e diffusa in tutta Europa.

Nell'ultimo quarto del XVII secolo, il medico e botanico tedesco Paul Ammann ne curava una pubblicazione a Lipsia, datata 1 gennaio 1674<sup>52</sup>, corredata, oltre che dall'indice

<sup>46</sup> J.Ph. Ingrassiae *Methodus*, cit., pp. 70-71.

<sup>47</sup> Ivi, pp. 129-130.

<sup>48</sup> M. Franzoni, *Il danno risarcibile*, Milano 2010, pp. 309-316.

<sup>49</sup> M.G. di Renzo Villata, *Paolo Zacchia, la medicina come sapere globale e la 'sfida' al diritto*, in A. Pastore – G. Rossi (curr.), *Paolo Zacchia*, cit., pp. 9-49, in particolare pp. 10-12.

<sup>50</sup> M.G. di Renzo Villata, *Cesare Lombroso e il R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere: un rapporto tormentato*, in D. Novarese (cur.), *Accademie e Scuole. Istituzioni, luoghi, personaggi, immagini della cultura e del potere*, Milano 2011, p. 180.

<sup>51</sup> Fortunati Fidelis *Medici De Relationibus Medicorum Libri Quatuor. In quibus ea omnia, quae in forensibus, ac publicis causis medici referre solent, plenissime traduntur. Adiecto duplici indice: capitum scilicet et rerum memorabilium*, Panormi 1602. Si ha notizia di due edizioni negli anni immediatamente successivi: Lipsia 1604; Venezia 1617. Cfr. G. Melzi, *Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori italiani*, Milano 1852, II, p. 420.

<sup>52</sup> È questa l'edizione presa in esame e citata nel presente lavoro: F. Fidelis *De relationibus medicorum etc.*, Jho.

generale, da un *Elenchus Caputum* e da un accurato *Index Rerum Notabilium*, con una prefazione rivolta al lettore che concludeva scrivendo: «Hinc quoque optimo jure gloria praecaeteris eidem attribuitur, quod scilicet fuerit primus, qui de Relationibus medicorum quicquam intra tot saeculorum decursum postentati scriptum reliquit. Et enim similis argumenti opus nusquam antea, quod sciam, lucem vidit publicam». Per elogiare il Fedeli, si avvaleva inoltre dell'ormai consolidata autorità di Zacchia: «videre hoc est in Paulo Zacchia, qui in Quaestionibus medico-legalibus pariter atque decisionibus Rotae Romanae Fortunatum Fidelem fideliter utique fere citavit, allegavit, commendavit»<sup>53</sup>.

Per comprendere la portata del trattato di Fedeli, rivalutato nell'Ottocento<sup>54</sup>, il lettore «convien che risalga al suo secolo, e riconosca in quale stato erano allora la notomia, la fisiologia, la storia naturale, la chimica ec. ... Molte delle più gravi materie della medicina legale, come per esempio l'infanticidio ed il veneficio, non potevano essere convenientemente discusse e trattate... La medicina legale al tempo di Fedele non era punto coltivata, anzi negletta; sicchè tutto quello ch'ei fece, dovè farlo da sè colle proprie forze, senza soccorsi»<sup>55</sup>.

---

Christ. Tarnovii, Lipsiae 1674. Occorre riferire che nel 1679 circolò un'edizione con l'identica prefazione dell'Ammann, ma attribuita a T. Reinesio e con il titolo *Schola iureconsultorum medica relationum aliquot libris comprehensa, quibus principia medicinae in ius transumpta ex professo examinantur*. Salvatore De Renzi la ritenne un vero plagio dell'opera del Fedele: «Dopo soli cinque anni, nel 1679 venne tolta da questa edizione la prefazione di Ammanno, e ne venne cambiato il frontispizio, e pubblicata sotto il nome di Tommaso Reinesio! Sembra ciò quasi incredibile; e pure quando si tratta di spogliare l'Italia, o di vilipenderla, non vi è genere di audacia, a cui gli stranieri non si fossero prestati senza scrupolo e senza pudore». Con riguardo alla prefazione, il De Renzi notò anche che curiosamente l'Ammann dava del «fiorentino» al Fedeli, che operò e scrisse sempre in Sicilia «come lo mostrano numerosi passi delle sue opere». S. De Renzi, *Storia della medicina in Italia*, Napoli 1845, III, p. 394. Il Melzi, che *ad vocem* Reinesius (Thomas) attribuisce al tedesco la *Schola*, rilevava tuttavia: «Osserva il Freytag (App. Bibl. T. III, p. 701), che un libraio di Lipsia, volendo vendere meglio la presente opera, vi pose il surriferito nome di Reinesio, cambiando così il nome dell'autore e il titolo. Essa comparve prima titolata nel modo seguente. Fortunati Fidelis etc.»: Melzi, *Dizionario*, cit., p. 420.

<sup>53</sup> P. Ammanni *Praefatio ad lectorem*, in F. Fidelis *De relationibus medicorum*, cit., p. V.

<sup>54</sup> «La prima opera di medicina legale che sia stata pubblicata, e che forma corpo di dottrina compiuta, fu quella di *Fortunato Fedele* (morto nel 1630), il quale nel 1602 pubblicò a Palermo il suo lavoro *De relationibus medicorum, libri quattuor, in quibus ea omnia forensibus ac publicis causis medici referre solent, traduntur* opera ristampata in Lipsia nel 1674 con una prefazione dell' *Ammann*, il quale, commendandola altamente, la riconosce pel primo trattato di questa scienza»: C.G.A. Omodei – C.A. Calderini, *Annali universali di medicina*, Volume 139, Milano 1852, pp. 592-593. Anche il De Renzi dichiarava il Fedeli *benemerito della scienza e dell'umanità* come fondatore della medicina legale, e tuttavia riconobbe che «Quegli che stampò un'opera circa venti anni prima che Fedele avesse scritta la sua, e che realmente dovè essere di gran vantaggio a quest'ultimo, fu quel Giovanni Filippo Ingrassia celebre protomedico della Sicilia, del quale si è parlato. Egli pubblicò nel 1578 un'opera, che tratta del metodo di fare le relazioni in molte cose di medicina legale e soprattutto per le occorrenze in quei barbari tempi intorno alla esecuzione della tortura; non che pure sul modo di giudicare i deformati e gli avvelenati, sulla espulsione de' lebbrosi dalla città, o sul loro sequestro nella città stessa, e de' casi in cui potevasi loro permettere di trattare con gli altri, e sopra altre simili cose attinenti a pareri, che i medici erano chiamati a dare nel Foro». S. De Renzi, *Storia della medicina*, cit., III, p. 403. Tale primato, pur nell'esame delle altre fonti scientifiche coeve, era attribuito a Fedeli per tutto il XIX secolo: «Se ad alcuno prende vaghezza di voler conoscere la letteratura medico legale italiana, in quasi tutti gli scrittori trova indicato come primo nome quello di Fortunato Fedeli argirese». A. Filippi, *Esegesi medico legale sul Methodus Testificandi di G. B. Codronchi in Pubblicazioni del R. Istituto di Studi Superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, sezione di Medicina e Chirurgia e scuola di Farmacia*, Firenze 1883, X-XIV, pp. 5-16.

<sup>55</sup> F.L. Fanzago, *Discorso Accademico diretto a sostenere il decoro di due illustri italiani*, in *Nuovi saggi della Cesareo-Regia Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Padova*, II, Padova 1825, p. XII.

L'evoluzione della scienza alla fine del Cinquecento aveva provocato una nuova attenzione alla medicina forense. Le corti di giustizia avevano bisogno di esperti rinomati. Ingrassia, per il quale le autopsie rivestivano un'importanza fondamentale<sup>56</sup>, aveva aperto la strada incoraggiando i medici siciliani alla pratica frequente della dissezione anatomica, coinvolgendoli nella collaborazione alle questioni medico legali, continuando a consegnare ai giuristi saperi medici in un mutuo scambio e, superata la diatriba sulla preminenza dell'una o dell'altra disciplina, aveva assorbito l'essenza della *scientia iuris*; il *philosophus ac medicus doctissimus* condivideva la visione normativa del giurista, coltivava il culto della legalità.

Agli inizi del Seicento si chiudeva un ciclo: l'architettura dogmatica della medicina teoretica subiva una ulteriore scossa determinata dal rinnovato interesse verso le scienze naturali; le scoperte galileiane orientavano anche la medicina alla ricerca razionale ed alla sperimentazione.

La *Methodus testificandi* di Giovan Battista Codronchi, del 1597<sup>57</sup>, comprovava che dalla fine del Cinquecento s'era diffusa l'esigenza di una dottrina relativa alla applicazione delle scienze mediche alle richieste forensi<sup>58</sup>.

Fedeli, peraltro, era consapevole di scrivere un'opera innovativa: «Scitote novum hoc esse argumentis genus ac sine exemplo mihi susceptum... Similis argumentis opus nusquam antea, quod sciam, in lucem venisse». Nel proemio asseriva anche che i medici mostravano una grande imperizia nelle cause, in cui occorre pareri di medicina legale, e giustificavano la propria ignoranza affermando di non avere a disposizione sufficienti testi che trattassero tali questioni, specie le più difficili. Esistevano solo memorie sparse che non formavano un *corpus* dottrinale, né fornivano istruzioni; pertanto la sua opera avrebbe colmato tale lacuna e fornito un metodo di lavoro.

A vent'anni dal *De relationibus medicorum* del Fedeli, l'allievo romano avrebbe pubblicato, come s'è detto, il primo libro delle *Quaestiones medico-legales*, superando il Maestro mai dimenticato<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> Il medico doveva essere «ricco di dottrina ed esperto di mano... formato investigando le *authoritates*, ma ciò non esclude, anzi include, un altro tipo di investigazione, mediato dalla sensorialità della vista e del tatto (ispezione e palpazione del malato) e dalla manualità della *sectio cadaverum* (dissezione del corpo morto), quest'ultima non appresa attraverso la lettura testuale, ma tramite l'imitazione e la ripetizione di gesti altrettanto autorevoli». G. Cosmacini, *Presentazione* a R. Alibrandi, *Giovan Filippo Ingrassia*, cit., p. 9.

<sup>57</sup> B. Codronchii *De vitiis vocis, libri duo. Cui accedit Consilium de Raucedine, ac Methodus testificandi, in quibusvis casibus medicis oblati, postquam formulae quaedam testationum pro-ponantur*, Francofurti 1597. Il De Renzi rilevò che l'opera, sebbene stampata cinque anni prima di quella di Fedeli «Sventuratamente... non soffre alcun paragone con quella del Siciliano, avendovi l'Autore sparse molte massime pregiudicate; ma dimostra nondimeno che già in Italia era divenuto generale il desiderio di fondare le basi della medicina legale, e molti concorrevano spontanei e volenterosi alla bell'opera. Si occupa Codronchi innanzi tutto ad esaminare i modi, onde conoscere le malattie simulate da coloro, che sono nelle mani della giustizia; indi dà le regole per riferire convenientemente intorno a quei che sono stati feriti o avvelenati, ed in ciò richiama l'attenzione de' periti sulla particolare tessitura ed idiosincrasia de' soggetti, onde si rendono più o meno capaci a tollerare una determinata dose di veleno; e raccomanda altresì di esaminare il modo come una ferita è stata curata, potendo una lesione poco grave divenir mortale per negligenza del chirurgo. Esamina in seguito le ferite avvelenate, i veleni introdotti per la bocca, e quelli applicati sulla superficie del corpo, e la dose di sostanza venefica, che può tollerarsi senza grave danno Espone quindi i segni dell'impotenza, quelli della verginità, della deflorazione, del parto naturale, dell'aborto, e termina coll'esame dell'epoca del parto, ammettendo come legittimo quello di dieci mesi, e provando coi fatti potere una donna concepire a 50 anni». S. De Renzi, *Storia della medicina*, cit., III, p. 402.

<sup>58</sup> A. Filippi, *Esegesi medico legale*, cit., pp. 7 e ss.

<sup>59</sup> «Fortunato Fedeli... fu il primo a trattare della Medicina forense fin allora sconosciuta, seguito poi dal

Nella fioritura di studi a carattere medico legale, verificatasi tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, che andavano a costituire i fondamenti della specialità<sup>60</sup> si collocava pertanto un personaggio del quale poco si conosce, a fronte della messe di documenti e notizie relativa al suo Maestro.

Nato ad Agira, al tempo San Filippo di Argirò, nel 1550, Fortunato Fedeli, allievo di Ingrassia, studiò medicina a Palermo; lì continuava l'esercizio della professione. Da un documento, trascritto dal di Marzo, si ricava incidentalmente che durante il Protomedicato di Pizzuto ed in occasione della peste del 1624 facesse parte del Consiglio della Deputazione Medica<sup>61</sup>.

Se le notizie biografiche sul Fedeli sono esigue<sup>62</sup>, è vagliabile tuttavia quanto esprime nel *De relationibus medicorum*. Ripercorrendo quest'opera si può condurre un confronto con l'Ingrassia, rispetto al quale Fedeli aveva acquisito i nuovi progressi di discipline quali l'anatomia patologica e la diagnostica, che gli consentirono di dare alla medicina legale nuove basi ed ulteriori adattamenti alle richieste del mondo forense.

Avvenuto il distacco dalla medicina pubblica, dalla quale aveva preso le mosse, la medicina legale divenne una scienza autonoma, senza per questo perdere l'orientamento pratico ed il fine d'essere *trait d'union* fra medici e giuristi nel campo giudiziario, ove erano richieste le competenze di ambedue gli ordini.

Nella prefazione dell'opera, dedicata al viceré pro tempore, il duca di Fera, Fedeli si rivolgeva ai medici chiamati a relazionare su fattispecie prive d'una casistica dalla quale trarre dati da sottoporre all'attenzione del giudice, ed ai giuristi, a loro volta privi di criteri di valutazione in sede giudiziaria, per fornire, con *ordine scientifico*, le chiavi di interpretazione di un oggetto di indagine costituito dall'essere umano, sia integro nella salute che ferito o persino morto.

Nel primo libro, sostanzialmente un trattato d'igiene pubblica e di polizia medica nel quale il debito scientifico ed ideologico verso l'Ingrassia è davvero cospicuo, trattava della salubrità dei luoghi, dell'influenza del clima sulla salute, *de pestilenti constitutione* provocata da cause che si ritrovano nell'aria o negli alimenti, dimostrando, come d'uso, la conoscenza della letteratura medico-filosofica antica e delle scienze naturali<sup>63</sup>.

---

celebre Paolo Zacchia romano, il quale ad ogni pagina nelle sue *Quistioni Medico-legali* chiama sua guida, e maestro il Fedeli». N. Morelli di Gregorio – P. Panvini, *Biografia degli uomini illustri del Regno di Napoli*, Napoli 1825, X, 2, p. 529.

<sup>60</sup> M. Liguori – G. Cannavò – M. Orrico, *La responsabilità medica dalla teoria alla pratica processuale*, Firenze 2011, p. 16.

<sup>61</sup> Di Marzo definì il Fedeli «uno di quegli uomini ai quali è concesso farsi novella strada nel dominio dell'umano sapere ed essere fondatori di nuove scienze; giacchè con sì stupendo lavoro egli fu primo che avesse trattato di medicina forense ed anche di igiene pubblica», e scrisse che morì ottuagenario il 25 novembre del 1630. G. di Marzo, *Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia. Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX*, Palermo 1869, II, p. 166. Sull'autore, ma sostanzialmente sulla sua opera, si vedano A. Mongitore, *Bibliotheca Sicula*, cit., I, p. 199; A. Busacca, *Dizionario geografico, statistico e biografico della Sicilia*, Messina 1850, p. 217; G.M. Mira, *Bibliografia siciliana*, Palermo 1875, I, pp. 353; G. Tiraboschi, *Storia della Letteratura Italiana*, cit., IV, p. 494; G.E. Ingraio, *F. Fedeli fondatore della medicina legale*, in "Rivista sanitaria siciliana", XVIII, (1930), pp. 1734 e ss.; A. Pazzini, *Bibliografia di storia della medicina italiana*, Milano 1939, p. 278 n. 4357, p. 279 n. 4368; G. Pitre, *Medici, chirurghi, barbieri e speziali antichi in Sicilia. Secoli XIII-XVIII*, in *Opere Complete*, Roma 1940, 41, pp. 44 e ss. e p. 84; S. Correnti, *La Sicilia del Seicento. Società e cultura*, Milano 1976, p. 182.

<sup>62</sup> Si veda M. Muccillo, Fedele (Fedeli, Fidelis), Fortunato, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLV, (1995), *ad vocem*.

<sup>63</sup> F. Fidelis *De Relationibus*, cit., Lib. I, pp. 1-170.

Il secondo libro, dopo un dotto *excursus* di carattere estetico-filosofico sul tema della bellezza<sup>64</sup>, disquisiva, in rapporto alla loro rilevanza per la medicina forense, *de cicatricum natura et iudicio*.

Fedeli descriveva di seguito la simulazione dei morbi, delle ferite, delle mutilazioni, delle lesioni, e chiudeva il libro con alcune riflessioni sulla responsabilità medica. L'argomento delle ferite e delle cicatrici era trattato dal punto di vista dei problemi medico-legali; la simulazione di malattie insieme ai motivi per i quali era posta in essere ed ai metodi per smascherarla<sup>65</sup>, il grado e l'efficacia delle torture, il limite da rispettare nella loro inflizione, in che modo stabilire fino a che punto un uomo poteva sopportare tormenti come la corda<sup>66</sup>, la "quantificazione" delle cicatrici come deturpazione dell'originaria bellezza corporea e la loro valutazione in relazione alla pena da infliggere, erano lette nella medesima chiave; non veniva omessa la problematica connessa ai malefici, nei quali come ogni uomo del suo tempo, il Fedeli credeva.

L'ultima parte del secondo libro appare di drammatica attualità. Trattando della responsabilità medica, esaminava sia i casi di calunnia nei confronti del medico, dovuti a giudizi sommari causati dall'esito infausto di un caso clinico, *quasi impartendae valetudini debito continuo medici teneantur*, che le diverse fattispecie del danno perpetrato verso i pazienti.

Errore, colpa e dolo andavano sanzionati con riguardo a tutte le categorie di operatori sanitari:

Nec impune etiam dimittendos illos puto, qui sine methodo atque artificio agentes inconsulte medicinam faciunt ac multa aegrotantibus detrimenta pariunt, ut satius fuerit, amotis illorum consiliis, soli naturae morborum expulsionem committere<sup>67</sup>

La prima parte del terzo libro era dedicata al problema della verginità<sup>68</sup>, del suo valore legale, della procreazione, della gravidanza, del riconoscimento del sesso del feto nella donna gravida, dell'aborto con tutte le implicazioni morali e religiose ad esso legate, dell'impotenza maschile e femminile, delle malattie ereditarie, con interessanti conclusioni sul tema dei mostri come frutto di accoppiamenti di uomini con bestie e persino con il demonio.

<sup>64</sup> Ivi, Lib. II, Sectionis Primae, *De pulchritudine*, pp. 171-190.

<sup>65</sup> Una breve ma classica opera sulla simulazione delle malattie (l'Autore trattò anche di verginità, di gravidanza e di alienazione mentale simulate) era apparsa qualche anno prima: G.B. Selvatico, *Institutio medica de iis, qui morbum simulant, deprehendendis*, Mediolani 1595. Si veda sul punto A. Filippi, *Esegesi medico legale*, cit., pp. 5-6 e p. 16.

<sup>66</sup> F. Fidelis *De Relationibus*, cit., Lib. II, Sectionis Secundae, *De simulatione morborum*, pp. 201 e ss.

<sup>67</sup> Ivi, Lib. II, Sectionis Octavae, *De erroribus eorum qui medicinam faciunt*, p. 312.

<sup>68</sup> Ivi, Lib. III, Sectionis Primae, *De Verginitate*, pp. 336-352. Il difetto di verginità (a partire dalla individuazione dell'*error qualitatis* nell'ambito dell'*error facti* da parte di Graziano, fino a sentenze rotali risalenti a pochi decenni or sono, costituì l'ipotesi classica di errore nel matrimonio; insieme alla fecondazione della sposa anteriormente alle nozze, era centrale nella problematica sulla determinazione della legittimazione e della successione *iure sanguinis*, investendo i fondamenti dell'ordine sociale; ne aveva difatti trattato Ingrassia e ne avrebbe poi trattato Zacchia nelle *Quaestiones* (Lib. IV, Tit. II, *De virginitate et stupro*). Tra Cinque e Seicento divenne un tema centrale di discussione, non solo scientifica. A partire dalla riabilitazione di Eva od opera di Cornelio Agrippa nel *De nobilitate et praexcellencia foeminei sexus* del 1529 che avrebbe percorso, tradotto in tutte lingue, l'intera Europa, fiorirono dibattiti e trattati sui vizi e le virtù della donna, meretrice o santa, protagonista di passioni rovinose o destinataria di *Institutiones* e *Regulae* monastiche e filosofiche, aprendo l'agone a teorie (e pratiche) di opposta valenza.

Dopo aver preso in considerazione l'essere umano nelle sue funzioni vitali, nel quarto libro, a partire dalla prima sezione, *De Mortuorum Indiciis*, guardava al cadavere da perito settore, per valutare *quibus indiciis mortui sunt deprehendendi*.

Le parti successive (*de vulnerum laetitate, de veneno interfectis, de suffocatis, de vexatis*), guidavano con metodo deduttivo al riconoscimento delle cause di morte, se naturale o provocata, o solo apparente, alla valutazione dello stato di putrefazione, all'accertamento di cause esterne, quali ferimento, avvelenamento<sup>69</sup>, soffocazione esogena o da respirazione di gas, all'esame dei segni di percosse e di contusioni.

La classificazione delle ferite seguiva uno schema razionalmente tripartito<sup>70</sup>: le *mortali*, erano ferite di tale natura da produrre *necessariamente* la morte; le *pericolose*, non determinavano né che il ferito morisse *subito*, né che la morte ne dovesse necessariamente conseguire; richiedevano una cura, sebbene d'incerto esito; le *indifferenti*, non potevano provocare la morte.

Le ferite mortali poi, potevano essere tali *in se stesse*, quando erano causa di morte immediata per chiunque, a prescindere dall'età e dallo stato di salute, o *accidentalmente*, se determinassero la morte per l'azione di una causa estranea alla ferita, tuttavia ad essa riconducibile, per cause *fisiche*, come il clima, lo stato di malattia abituale del ferito, la sua debolezza costituzionale, o *morali*, come l'impossibilità di farsi curare da un chirurgo, l'imperizia dello stesso chirurgo, la trascuratezza del ferito, la sua intemperanza.

Questa ripartizione, adottata dal foro, sarebbe stata ripresa da Zacchia<sup>71</sup>.

La sesta sezione, su un tema piuttosto singolare, descriveva i vari effetti dei fulmini, e come riconoscere i segni della morte in coloro che ne venivano colpiti<sup>72</sup>.

Infine, intitolava il capo III con una domanda: *Quae repentinae mortes ab interna eveniant causa?* Poiché *repente moriuntur nonnulli, qui optimo corporis magnaue plenitudine ultra vires expleti sunt*, le cause naturali d'una morte improvvisa andavano ricondotte o ad un congenito difetto cardiaco, per cui poteva essere causata da *nimio quam subito gaudio*, piuttosto che *da magno occupante timore*; ed anche da *ingenti voluptate...: non pauci vero in ipso congresso venereo defecerunt*<sup>73</sup>.

Descriveva quindi l'apoplessia e la sincope, e chiudeva il capitolo disseminandolo di interrogativi, fino all'eterna domanda del medico: *quantum in medici diligentia positum est, deprehendes, quo mortis genere quispiam ab interna causa repente occubuerit?*<sup>74</sup>

Non mancava infine di dare *admonitiones ac praecepta* al medico legale che doveva essere saggio, prudente e di sani costumi; la dottrina doveva andar di pari passo alla diligenza, a meno di non voler essere ritenuto *inconsultus* dal magistrato al quale presentava la propria

<sup>69</sup> Come si è avuto modo di porre in evidenza la tematica relativa ai veleni era ampiamente dibattuta; anche Codronchi pubblicò un'opera sui venefici nel 1595 a Venezia. «Giovan Battista Codronchi, qualche anno prima della *Methodus testificandi* scrisse *De morbis veneficis ac veneficiis libri quatuor, in quibus non solum certis rationibus veneficia dari demonstratur, sed eorum species, causae, signa et effectus nova methodo aperiuntur*. per verità scritta in senso credulo e superstizioso, o con massime astratte di peripateticismo: imperocchè credeva ai maleficii, pregiudizio tanto più grave in quanto che era di danno agl'innocenti in quell'epoca, in cui le streghe ed i maghi si torturavano e si bruciavano». S. De Renzi, *Storia della medicina*, III, cit., p. 401.

<sup>70</sup> F. Fidelis *De Relationibus*, cit., Lib. IV, Sectionis Secundae, *De Lethalitate Vulnerum*, pp. 525-531.

<sup>71</sup> P. Zacchiae *Quaestiones medico-legales*, Venetiis 1761, T. I, pp. 292 e ss., in particolare Lib. V, Tit. II, *Quaestio II, de vulnerum differentia, de eorumque periculo et securitate*; Tit. III, *Quaestio II, de Mutilatione impedimento et debilitate membrorum*.

<sup>72</sup> F. Fidelis *De Relationibus*, cit., Lib. IV, Sectionis Sextae, *De ictis a fulmine*, pp. 594-600.

<sup>73</sup> Ivi, p. 602.

<sup>74</sup> Ivi, p. 606.

relazione<sup>75</sup>. E specie qualora venisse opposto a quello enunciato un parere contrario, le controdeduzioni andavano ponderate con la massima attenzione.

Un suggerimento pratico riguardava poi le modalità di conferimento della perizia, ovvero se fosse opportuno fidarsi della propria memoria, ovvero prendere appunti *ut consultibus autoribus sententia ferat*: in ogni caso, sia che si esponesse il parere *memorie* che *de scripto*, era meglio redigere una *schedula*.

Concludeva raccomandando al medico «*ante alia semper te veri amatorem esse: nam cum turpe ubique sit medico mentiri: omnium tamen maximum indignum est, cum iusjurandum interponitur fides, quam violare summum est nefas*»<sup>76</sup>.

La questione morale era presente al Fedeli, che ricordava ai colleghi che il paladino della verità, nel confronto tra le *medicorum relationes*, avrebbe prima o poi trionfato, anche al di fuori del tribunale, sede propria del giudizio.

Monito finale, fuggire la corruzione, la peste dell'anima.

Sotto il profilo formale consigliava poi di evitare, nello scrivere, quegli oscuri *vocabula* dei quali la corporazione medica amava pascersi, *jurisconsultis minus intellecta*, dannosi specie in caso di pareri controversi: la chiarezza nel redigere il testo della perizia avrebbe avuto una ricaduta positiva anche sul piano sostanziale.

Una ulteriore connotazione dell'originalità del pensiero del Fedeli riguarda l'aver affermato per primo, pur non disconoscendo che l'uso del latino fosse più consono alla dignità medica, che, qualora il giudice ne facesse richiesta, fosse preferibile stendere la relazione in volgare *ut clara sint omnia*<sup>77</sup>.

Seguendo un filo conduttore, Fedeli focalizzava molti dei problemi nascenti della medicina forense, muovendo osservazioni che ne dimostrano autonomia di pensiero rispetto ad *auctoritates* come Aristotele e Galeno, e raffinati interessi di carattere estetico e filosofico, sicché i suoi *libri* «aprono la strada all'ingegno di Zacchia, in cui la erudizione ed il buon senso si congiunsero per produrre un monumento, che sarà durevole quanto la scienza»<sup>78</sup>.

Non trovo rilevante stabilire se il Fedeli abbia posto le fondamenta della nuova disciplina o se sia stato mero continuatore del Maestro. L'opera, in un'epoca ormai matura per tale trattatistica, nel percorrere il medesimo filone si pone tuttavia come originale per l'impianto sistematico, la vastità dei temi descritti con rigore e completezza, e rivela una conoscenza degli argomenti riconducibile ad una ricca esperienza della pratica medico-legale.

Emergono, a fianco d'una consolidata teoria deontologica connessa alla medicina legale in modo evidente – in quanto insieme di norme la cui trasgressione riveste un doppio peso, per la corporazione e per la legge –, principî di etica anticipatori rispetto al momento in cui il dato assenso ai precetti della morale e la conseguente biunivocità tra deontologia ed etica prenderà a disgregarsi, fino alla nascita di quella che oggi è considerata una disciplina a se stante, l'etica medica appunto, nella visione che da Kant<sup>79</sup> a

<sup>75</sup> Ivi, pp. 606-607: «*Medicum in hoc notitiae genere non tam doctrina et literis eruditum, quam moribus institutum, atque in agendo peritum, planeque artificem reddant. Neque enim quam docte dumtaxat, sed id etiam quam circumspicte prudenterque agas, intueri oportet: huic enim rei nisi animum diligenter adverteris, incultiam tuam doctrinam ac parum profuturam omnes existimabunt*».

<sup>76</sup> Ivi, p. 607.

<sup>77</sup> Ivi, pp. 610-611.

<sup>78</sup> S. De Renzi, *Storia della medicina*, cit., III, pp. 400-401.

<sup>79</sup> L'interesse per l'etica nella medicina indusse Kant ad introdurre il concetto del rispetto della persona e della sua autonomia, pertanto è altresì riconducibile al pensiero kantiano l'attualissima figura del consenso

Freud<sup>80</sup> trascorre dalla morale alla filosofia applicata fino alla normativa che regola il rapporto medico-paziente.

Il concetto d'antichissima enunciazione di deontologia medica, che enucleava il principio di responsabilità derivante dall'errore e fissava le regole dell'agire dei membri della corporazione<sup>81</sup>, appare nell'età moderna oggetto di una più accurata definizione riguardo alla duplice valenza di essere un insieme di norme atte a disciplinare l'esercizio della professione altresì fissate a tutela della corporazione medica. Srotolato nei secoli fino alle complesse polivalenti regole ancora *de iure condendo* nella babele delle accese dispute dottrinarie e politiche che si fronteggiano sul terreno dell'attuale bioetica, nell'opera del Fedeli sembra che il *limes* tra deontologia ed etica medica risulti già tracciato.

Cos'era dunque – e cosa è tuttora – una perizia medico-legale?

Un risultato che scaturisce dall'analisi comparativa degli elementi costitutivi di causa ed effetto alla ricerca del nesso di causalità; un'indagine che parta dalle caratteristiche qualitative e quantitative degli elementi vagliati, e che ha per finalità precisare il valore effettivo di ciascuno di essi, in stretta aderenza con le conoscenze mediche e con le disposizioni di legge; o, ancora, un parere che, una volta espresso, ha un peso determinante, sul quale i fondatori della scienza moderna avevano cura di porre l'accento nella costruzione d'una dottrina che considera l'uomo – dalla nascita alla morte – nelle sue fasi evolutive e involutive, e nel suo rapporto con l'ordinamento giuridico, anche quando lo studio dei momenti biologicamente creativi e formativi dell'essere umano, valutati nei loro aspetti fisiologici, ma guardati principalmente nelle loro manifestazioni teratologiche e patologiche, era condotto indagando le situazioni menomative del corpo, per stabilire anzitutto un'attitudine fisica al subire.

Dagli albori del XIX secolo, la medicina legale, oltre alle funzioni di prassi forense, ha avuto finalità collaborative ad un'evoluzione del diritto codificato che deve avere quale scopo supremo rendere le leggi sempre più aderenti alla realtà antropologica. Ha, in primo luogo, interpretato, dal punto di vista biologico, le norme relative alla capacità giuridica ed alla capacità di agire, sia in ordine all'attitudine generica di essere titolare di diritti che a quella di porre in essere fattispecie negoziali rilevanti nella sfera del diritto, con particolare attenzione all'istituto matrimoniale, ed a quello della filiazione che ne discende, fondativo della società civile.

---

informato. C. Bertani – M.A. Pranteda, *Kant e il conflitto delle facoltà. Ermeneutica, processo storico, medicina*, Bologna 2003, pp. 164-165.

<sup>80</sup> Il concetto di etica medica è onnipresente nella produzione freudiana. A titolo esemplificativo, si vedano passi sull'etica e sul rapporto medico-paziente nelle recenti raccolte di saggi edite in versione e-book da Newton Compton nel 2010, con nota bio-bibliografica introduttiva di Roberto Finelli: S. Freud, *la Psicoanalisi*, trad. C. Balducci – A. Durante, e *Sessualità e vita amorosa*, trad. J. Sanders – L. Breccia – D. Agozzino.

<sup>81</sup> Il concetto di deontologia medica fu definito nel IV secolo a. C. nel testo del “giuramento di Ippocrate”, ripreso nel Medio Evo, rivitalizzato nel Rinascimento. Tra Settecento e Ottocento vennero dapprima delineati i confini del comportamento professionale all'interno di una comunità e quindi introdotti i principi di filantropia che dovevano ispirare l'operato del medico; tuttavia non era ancora emersa una netta linea di demarcazione tra la deontologia professionale e l'etica medica, che solo in tempi recenti si è venuta configurando come individuazione del sistema di valori alla base del rapporto medico-paziente, distinta dall'insieme di norme che fissano i doveri del medico e regolano l'esercizio della medicina formulate, in primo luogo, dall'Ordine professionale: cfr. L.R. Angeletti – V. Gazzaniga – M. Cantarelli, *Storia, filosofia ed etica generale della medicina*, Torino 2008, pp. 157-158.

Con riferimento, poi, alle azioni illecite sottoposte a sanzione, riguardo ai profili della responsabilità e dell'imputabilità, analizza le cause che possono escludere o diminuire la capacità d'intendere e di volere perché il giurista le prenda in considerazione nella doppia veste di giudice e di legislatore, considerato che i quesiti medico-legali originano dalla normativa del processo penale.

La perizia, nata per permettere lo scambio tra categorie giuridiche definite dalla legge e nozioni mediche, così sistematizzata agli albori dell'età moderna, ed ancora a seguito delle grandi riforme del sistema penale della fine del XVIII secolo, si andava configurando come l'istituzionalizzazione del *continuum* medico-giuridico. All'inizio del XIX secolo, iniziava una rivendicazione del potere medico all'interno dell'istituzione giudiziaria, a cui tale istituzione si opponeva come a una dequalificazione delle proprie competenze; al conflitto è seguita una ricongiunzione senza terzi tra il parere del medico e la responsabilità del magistrato in sede giudicante e la creazione di un sistema doppio medico-giudiziario, del quale la perizia medico-legale è *il tassello infinitamente debole ed infinitamente solido che tiene unito l'insieme*<sup>82</sup>.

---

<sup>82</sup> M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, trad. V. Marchetti – A. Salomoni, Milano 2000, pp. 39-46.